

PROSSIMI INCONTRI di Mario Schiavon

Fornire gli strumenti utili per lo svolgimento della libera professione infermieristica e approfondire la conoscenza degli aspetti previdenziali ed assistenziali sono gli obiettivi principali degli incontri organizzati da ENPAPI, dagli Ordini delle Professioni Infermieristiche e dalle Università. Di seguito i prossimi incontri:

- **Incontro organizzato dall'OPI di Caserta dal titolo "Infermieri sempre... Il nostro percorso tra Etica e Norme" che si terrà il 9 giugno 2018, dalle ore 08.00 alle ore 14.30, presso il Complesso Monumentale Belvedere S. Leucio - CASERTA.**
- **Incontro organizzato da ENPAPI in collaborazione con l'OPI di Bari e l'OPI di Barletta-Andria-Trani che si terrà il 15 giugno 2018, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso la Sala Convegno del The Nicolaus Hotel, Via Cardinale Agostino Ciasca 27 - BARI.**

MODELLO UNI/2018 di Sandro Tranquilli

Nel corso del mese di luglio sarà reso disponibile il nuovo modello di dichiarazione dei dati reddituali in via telematica, relativo al periodo di imposta 2017. Accedendo alla propria Area Riservata si potrà procedere alla comunicazione del reddito e del volume d'affari prodotti nell'anno 2017 ed alla dichiarazione del reddito presunto 2018. Il termine ultimo per la presentazione del modello sarà fissato per il giorno 10 settembre 2018. Si ricorda che il rispetto della scadenza dichiarativa permetterà di non incorrere nelle sanzioni previste dall'attuale Regolamento di Previdenza (art. 10 del Regolamento di Previdenza - da € 10,00 a € 100,00 a seconda dei giorni di ritardo). Inoltre, la tempestiva dichiarazione consentirà agli Uffici di calcolare il saldo della contribuzione dovuta per l'anno 2017, al netto dell'importo degli acconti/anticipi già versati ed accreditati sulla propria posizione. Si rappresenta che il modello dovrà essere presentato da tutti coloro che sono stati iscritti ad ENPAPI per l'anno 2017, anche se solo per una frazione di anno e se successivamente esonerati. Nel caso di decesso dell'iscritto, l'obbligo della presentazione del dato reddituale, così come del pagamento delle relative somme, sarà a carico degli eredi. Il modello dovrà essere obbligatoriamente compilato ed inviato anche nel caso in cui le dichiarazioni fiscali di riferimento contengano importi imponibili pari a zero o negativi.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO - NON APPLICABILITÀ PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA di Sandro Tranquilli

Si ricorda che la contribuzione IVS complessivamente dovuta prevista dalla Gestione Separata è definita dalle denunce e dai versamenti che vengono eseguiti dai committenti. Il presupposto affinché sorga l'obbligo in capo al committente è l'erogazione del compenso al collaboratore per l'attività svolta. A tale compenso dovrà essere applicata l'aliquota tempo per tempo vigente. Non è pertanto previsto un contributo soggettivo minimo da versare né un contributo annuo nel caso in cui non si eserciti più l'attività di collaborazione coordinata e continuativa e/o le prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Ai titolari di rapporto di collaborazione non si applicano le agevolazioni contributive previste dalla Gestione Principale ENPAPI (es. riduzione del contributo soggettivo minimo), che tutela esclusivamente i titolari di partita IVA individuale e/o associata.

INDENNITÀ DI MATERNITÀ E MALATTIA - ASSOGGETTAMENTO PREVIDENZIALE di Sandro Tranquilli

L'articolo 6, comma 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabilisce che: "I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti." Pertanto, quando una indennità va a sostituire un reddito o risarcire un danno consistente nella perdita del reddito, ha la stessa natura del reddito sostituito o perduto (circolare n. 189/E del 21 settembre 1999 dell'Agenzia delle Entrate). Se ne deduce che le indennità di maternità e di malattia erogate da ENPAPI costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti e sono assoggettate al medesimo regime sia fiscale che contributivo. Per effetto delle suddette disposizioni, tali somme devono essere dichiarate utilizzando le stesse modalità di dichiarazione del reddito sostituito. In particolare, in caso di libero professionista, gli importi a titolo d'indennità costituiscono un reddito da lavoro autonomo, da esporre nell'apposito quadro del modello UNICO e da assoggettare ad imposizione previdenziale presso l'Ente Previdenziale di riferimento (ENPAPI).